

Lo prevede il dpcm n. 193/2014. Operatività al via dal 7 gennaio, salvo proroghe

Verifiche antimafia in un clic

Countdown per la banca dati nazionale sulle infiltrazioni

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Verifiche antimafia con un clic. Dal 7 gennaio 2016 sarà operativa la banca dati per gli appalti, connessa con le altre costituite presso il ministero dell'Interno, la Dia (per i dati acquisiti nel corso di accessi ai cantieri) e quelle detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia. Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettuerà la consultazione, il sistema informativo, se l'impresa sarà censita, verificherà le informazioni esistenti negli archivi della stessa banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate. Se non risulteranno a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del codice antimafia, la banca dati nazionale rilascerà immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente, la comunicazione antimafia liberatoria. Tutto questo lo prevede il dpcm 30 ottobre 2014 n. 193 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2015 n. 4 (l'articolo 99 del codice antimafia dlgs n. 159/2011 prevede che la banca dati diventi operativa entro 12 mesi dalla pubblicazione del regolamento). Con le informazioni contenute nella banca dati si potrà accertare immediatamente che l'impresa non avrà subito infiltrazioni e potrà partecipare alle gare d'appalto.

Data di avvio. Solo a partire dal 7 gennaio del 2016 (salvo proroghe dell'ultima ora) le imprese e le stazioni appaltanti potranno utilizzare le nuove funzionalità. A partire da tale data, saranno attivate tutte le previste funzionalità della banca dati e quindi anche la possibilità per le pubbliche amministrazioni di consultare il sistema al fine di verificare le autodichiarazioni sostitutive delle comunicazioni antimafia presentate dalle imprese. All'interno degli archivi saranno raccolte tutte le informazioni sull'impresa, come codice fiscale e ragione sociale, e quelle relative agli accertamenti sui rischi di infiltrazione mafiosa. I dati contenuti nella banca dati nazionale saranno trattati ai fini del rilascio della documentazione antimafia.

Rilascio documenti ai fini antimafia. Ai fini del conseguimento della documentazione antimafia, i soggetti di cui all'articolo 97 del codice antimafia acquisiranno dall'impresa le

Cosa cambia	
Operatività	Conto alla rovescia per l'avvio della banca dati antimafia per stazioni appaltanti. Il 7 gennaio 2016 (salvo proroghe) infatti prenderà il via la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Con le sue informazioni si potrà accertare che l'impresa non avrà subito infiltrazioni e potrà partecipare alle gare d'appalto
Interconnessione	La banca dati sarà connessa con le altre costituite presso il ministero dell'Interno, la Dia (per i dati acquisiti nel corso di accessi ai cantieri) e quelle detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia. Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettuerà la consultazione, il sistema informativo, se l'impresa sarà censita, verificherà le informazioni esistenti negli archivi della stessa banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate. Se non risulteranno a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del codice antimafia, la banca dati nazionale rilascerà immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente, la comunicazione antimafia liberatoria
Funzioni banca dati	Saranno attivate dal 7 gennaio 2016 tutte le previste funzionalità della banca dati e quindi anche la possibilità per le pubbliche amministrazioni di consultare il sistema al fine di verificare le autodichiarazioni sostitutive delle comunicazioni antimafia presentate dalle imprese. All'interno degli archivi saranno raccolte tutte le informazioni sull'impresa, come codice fiscale e ragione sociale, e quelle relative agli accertamenti sui rischi di infiltrazione mafiosa. I dati contenuti nella banca dati nazionale saranno trattati ai fini del rilascio della documentazione antimafia

Accesso solo con credenziali

I soggetti che potranno accedere ai dati conservati nella banca dati nazionale saranno i prefetti e i viceprefetti vicari delle prefetture, il personale, anche delle carriere non dirigenziali, addetto agli uffici delle prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia, autorizzato dal prefetto o, su sua delega, dal viceprefetto vicario, gli amministratori della banca dati nazionale e il personale addetto alla sezione centrale e alle sezioni provinciali esclusivamente per l'esecuzione di attività relative alla gestione tecnologica, di sicurezza, tenuta e conservazione dei dati, il personale, anche delle carriere non dirigenziali, addetto alla Dia, gli appartenenti alla polizia di stato, all'arma dei carabinieri, alla guardia di finanza, al corpo forestale dello stato, al corpo della polizia penitenziaria. L'operatore, dopo essersi collegato con la banca dati nazionale e aver positivamente superato la procedura di verifica delle credenziali di autenticazione, immetterà nella stessa banca l'indicazione della tipologia di documentazione antimafia richiesta nonché, ove previsto da disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi di esse, la prefettura-Utg

designata. Le modalità per lo svolgimento di tale operazione sono indicate nell'allegato 3 del dpcm n. 193/2014.

Per l'effettuazione di operazioni di accesso, di immissione e aggiornamento, e di consultazione dei dati i soggetti legittimati dovranno preventivamente munirsi delle credenziali di autenticazione e del certificato abilitante l'attivazione alla banca dati nazionale. Le credenziali di autenticazione e i certificati abilitanti consisteranno di certificati digitali protetti da un meccanismo di autenticazione forte. Le credenziali di autenticazione saranno assegnate individualmente all'operatore; a esse sarà associato il profilo di autorizzazione della categoria di soggetti legittimati, cui l'operatore appartiene. Le credenziali di autenticazione non potranno essere utilizzate per l'esecuzione di operazioni diverse da quelle previste dal profilo di autorizzazione per cui sono rilasciate.

Le credenziali di autenticazione sono valide per un periodo di dodici mesi a decorrere dal giorno in cui esse vengono attivate dagli operatori. Decorso tale periodo ne deve essere richiesto il rinnovo.

dichiarazioni sostitutive di certificazione il medesimo codice antimafia, nonché il numero del codice fiscale

e della partita Iva dell'impresa stessa. L'operatore, dopo essersi collegato con la banca dati nazionale e aver

positivamente superato la procedura di verifica delle credenziali di autenticazione, immetterà nella stessa

banca dati l'indicazione della tipologia di documentazione antimafia richiesta nonché, ove previsto da disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi di esse, la prefettura-Utg (Ufficio territoriale del governo) designata. Qualora i dati siano incompleti o errati il sistema informativo della banca dati nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia e notifica, per via telematica, all'operatore un messaggio recante la dicitura «inserimento dei dati erroneo o incompleto, procedura di rilascio sospesa». Qualora la procedura di controllo delle credenziali di autenticazione non verrà superata positivamente, la banca dati nazionale notifica un messaggio di «procedura di autenticazione fallita» alla sezione provinciale della prefettura-Utg competente, che provvederà a effettuare le opportune verifiche, richiedendo, se necessario, elementi di informazione, anche di natura tecnica, al soggetto alle cui dipendenze opera l'operatore che ha effettuato il tentativo di consultazione.

Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettuerà la consultazione, il sistema informativo della banca dati nazionale, se l'impresa sarà censita, verifica i dati esistenti negli archivi della stessa banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate. Se non risulteranno a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del codice antimafia, la banca dati nazionale rilascerà immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente la comunicazione antimafia liberatoria. In tal caso la documentazione antimafia recherà la seguente dicitura «comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del dlgs 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia». Se dalla verifica dei dati esistenti nella banca dati nazionale o in altre banche dati a essa collegate emergerà l'esistenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza ovvero di una documentazione antimafia interdittiva in corso di validità a carico dell'impresa, la banca dati nazionale notificherà, contestualmente per via telematica, al soggetto richiedente e alla prefettura-Utg competente che non sarà possibile rilasciare immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria.